

Opposizione dell'intimato - Conseguenze - Trasformazione del procedimento in processo di cognizione ordinaria - Configurabilità - Conseguenze - Introduzione da parte del locatore a fondamento della domanda di "causa petendi" diversa da quella originariamente formulata - Possibilità per il conduttore di dedurre nuove eccezioni e di spiegare domanda riconvenzionale - Ammissibilità. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 21242 del 29/09/2006

Nel procedimento per convalida di sfratto, l'opposizione dell'intimato ai sensi dell'articolo 665 cod. proc. civ. determina la conclusione del procedimento a carattere sommario e l'instaurazione di un nuovo e autonomo procedimento con rito ordinario, nel quale le parti possono esercitare tutte le facoltà connesse alle rispettive posizioni, ivi compresa per il locatore la possibilità di porre a fondamento della domanda una "causa petendi" diversa da quella originariamente formulata, e per il conduttore la possibilità di dedurre nuove eccezioni e di spiegare domanda riconvenzionale.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 21242 del 29/09/2006